

N. 62/20 R.G.DIB.

N. 113/17 R.G.N.R.

N. 933-2020 Reg. Sent.

Data del deposito  
17 novembre 2020

N. \_\_\_\_\_ Reg. Mod.3/SG

Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI FERRARA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice **dott. Silvia Marini**, alla pubblica udienza del **20 ottobre 2020** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

1. [redacted] nato ad [redacted] res.te [redacted]  
[redacted] - elett.te dom.to c/o lo studio dell'Avv. Marco Caroppo del Foro di Bologna  
*-libero presente-*
2. [redacted] nato a [redacted] res.te a [redacted]  
[redacted] - elett.te dom.to c/o lo studio dell'Avv. Maria Elena  
Bompani del Foro di Modena  
*-libero presente-*
3. [redacted], nato [redacted] ivi res.te in [redacted]  
[redacted] - elett.te dom.to c/o lo studio dell'Avv. Stefano Tubi del Foro di Ferrara  
*-libero presente-*

**IMPUTATI**

Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 515 c.p., perché, in concorso tra di loro, [redacted] in qualità di legale rappresentante della [redacted] S.r.l., [redacted] in qualità di legale rappresentante della [redacted] S.r.l. e [redacted] quale incaricato per le vendite di entrambe le società, nell'esercizio dell'attività commerciale di vendita di digestato, consegnava alla società [redacted] S.r.l. amministrata da [redacted], digestato derivante dalla produzione di biogas per un quantitativo di kg. 1.149.980 qualificabile come rifiuto, anziché del digestato separato solido di mais qualificabile come sottoprodotto.  
In Bondeno nel 2014 e nel 2015 sino al 29.12.2015.

[redacted] con recidiva reiterata

*gll*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ ██████████ e ██████████ erano citati a giudizio con decreto del 7 ottobre 2019 per il reato di cui all'art. 515 c.p., loro ascritto in concorso nelle rispettive qualità indicate nell'imputazione, ai danni della società ██████████ s.r.l.

All'udienza del 21-1-2020, presente ██████████ dichiarati assenti gli altri imputati ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. (in quanto assistiti da difensore di fiducia), il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti.

La successiva udienza del 9 giugno 2020 veniva rinviata causa l'emergenza epidemiologica con decreto fuori udienza ai sensi degli artt. 38 del d.l. n. 23/20 e 83 d.l. 18/20, convertito in legge n. 27/20, **con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 83, IX comma, d.l. citato, dal 9 giugno 2020 al 30 giugno 2020.**

All'udienza del 20 ottobre 2020, mutata la persona del Giudice, in assenza di nuove richieste, revocata la dichiarazione di assenza degli imputati, si procedeva ad istruttoria con l'esame di ██████████ del teste di p.g. ██████████ e dei consulenti tecnici degli imputati.

Quindi, previa rinuncia del Pubblico Ministero all'esame di ██████████ e rinuncia di tutte le parti all'esame degli imputati, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, Pubblico Ministero e difensori concordemente chiedevano l'assoluzione degli imputati ed il giudice dava lettura del dispositivo, riservandosi la motivazione nei termini di legge.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria è emersa l'insussistenza del reato ascritto agli imputati, in quanto dalle testimonianze e dalla documentazione prodotta deve escludersi che sia stato consegnato alla società ██████████ un prodotto diverso da quello richiesto.

SM

### La ricostruzione dei fatti

La società [REDACTED] di cui [REDACTED] è amministratore unico, si occupa di estrazione, produzione e commercializzazione di terre fertilizzanti ed ammendanti, tra cui, in particolare, torba e fungaia.

A febbraio 2014 [REDACTED] veniva contattato da [REDACTED] della [REDACTED] società agricola con sede in [REDACTED], che proponeva forniture di digestato solido vegetale, ottenuto da mais, prodotto di risulta da impianto di biogas.

Venivano effettuate diverse consegne da febbraio 2014 a marzo 2015, per quindici tonnellate circa a viaggio, definite dai [REDACTED] come viaggi di prova, dopo che erano state consegnate le analisi del prodotto, da cui il materiale risultava idoneo quale fertilizzante.

Il prodotto veniva mescolato con torba e residuo di fungaia ed accantonato e, mentre la [REDACTED] lo stava testando, non essendoci fino a quel momento stati problemi in ordine alla natura del prodotto, intervenivano a dicembre 2015 i Carabinieri della stazione di [REDACTED]

In quel momento, appreso dagli operanti che la [REDACTED] aveva scaricato delle bolle relative a consegne mai avvenute, nonché delle contestazioni sulla qualificazione del prodotto, [REDACTED] aveva sporto querela.

Quest'ultimo in dibattimento ha più volte ribadito che l'accordo era per la consegna di digestato solido, sottoprodotto di lavorazione e digestato solido era stato consegnato, come indicato nelle bolle di consegna.

Ha negato di avere sottoscritto una scrittura privata con [REDACTED], precisando che l'accordo era stato orale; inoltre, sia [REDACTED] che il [REDACTED] hanno riferito di non conoscere [REDACTED] e [REDACTED], essendosi rapportati esclusivamente con [REDACTED]

Durante l'esame [REDACTED] più volte ha affermato di avere ricevuto al massimo venti consegne, non riconoscendo i documenti di trasporto acquisiti dai Carabinieri il 29 dicembre 2015 presso la sede della sua società, aventi ad oggetto invece circa cinquanta trasporti.

Giustappunto, dal verbale dei Carabinieri di [REDACTED] del 29 dicembre 2015 si evince che durante quell'accesso [REDACTED] consegnava n. 46 documenti di trasporto da [REDACTED] a [REDACTED] relativi agli anni 2014 e 2015, prodotti agli atti dal Pubblico Ministero (aff. 68-92).

Entrambi i [REDACTED] hanno dichiarato che fino all'arrivo dei Carabinieri non avevano avuto alcun dubbio sulla fornitura che stavano testando e non avevano ancora pagato; successivamente al controllo avevano avuto dei dubbi sui quantitativi di prodotto documentati nelle bolle, che a loro parevano eccessivi, ma non sulla qualità dello stesso; erano stati i Carabinieri a riferire che all'interno del digestato vi era del liquame, circostanza che a loro non risultava, perché il materiale loro fornito era asciutto.

Il teste di p.g. [REDACTED], all'epoca in servizio presso l'ARPA di [REDACTED] ha riferito che, in esecuzione di delega della Procura della Repubblica di Ferrara, si era recato presso la sede della società [REDACTED] in [REDACTED], insieme ai Carabinieri della stazione locale, per verificare dei conferimenti di digestato da parte di due società operanti nella provincia di [REDACTED] la [REDACTED] e [REDACTED]

A seguito degli accertamenti veniva contestato il reato di assenza di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, in quanto il digestato, secondo un regolamento della Regione Emilia Romagna del 2011, deve essere utilizzato solo mediante dispersione nel campo (utilizzazione agronomica), solo così potendo essere qualificato come sottoprodotto, mentre in caso contrario viene ritenuto rifiuto.

Posto che nel caso di specie non vi era certezza sulle modalità di utilizzo del materiale consegnato alla [REDACTED] (non vi era un contratto di cessione ovvero la richiesta di autorizzazione allo spandimento da parte dell'utilizzatore), che anzi emergeva che era stato mischiato con altre sostanze per ricavarne un concime, che inoltre dai documenti di trasporto risultavano ceduti quantitativi elevati di prodotto veniva inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di [REDACTED] per il reato ambientale, senza però che venissero effettuati accertamenti

SM

tecniche sul materiale depositato presso [redacted] impossibili o quantomeno non risolutivi, in quanto il materiale consegnato dalle due società ferraresi era stato mischiato presso la società cessionaria.

In ordine alla natura del prodotto degli impianti di [redacted] ed [redacted] i consulenti tecnici delle difese ([redacted]) hanno poi spiegato che gli impianti delle società degli odierni imputati [redacted] e [redacted] sono impianti a biogas che utilizzano biomasse vegetali per produrre energia; in esito al procedimento si produce biogas e residua digestato, suddiviso in digestato solido e digestato liquido; il digestato che residua dal processo di produzione ha una composizione scontata, determinata dalle materie prime utilizzate nel digestore; trattasi di materia prima secondaria, che però va utilizzata a determinate condizioni stabilite dalle leggi e regolamenti.

Secondo il regolamento della Regione Emilia Romagna va considerato come rifiuto quando non c'è il corretto utilizzo agronomico.

All'esito dell'istruttoria può dirsi accertato che le società [redacted] ed [redacted] cedevano del materiale di risulta dal loro processo di produzione alla [redacted] di [redacted]; ne sono prova - al di là del contratto di cessione prodotto dalla difesa di [redacted] e disconosciuto dal [redacted] - i documenti di trasporto acquisiti dai Carabinieri di [redacted] presso la [redacted] a seguito di consegna da parte di [redacted]

A fronte di detta documentazione è poco verosimile quanto dichiarato dai [redacted] circa il numero di consegne ricevute, che sarebbero state limitate ad una decina di viaggi di prova.

Può, invece, ritenersi che molte di più siano state le consegne, corrispondenti a quelle documentate nelle bolle agli atti, il cui disconoscimento postumo ad opera di [redacted] non pare attendibile.

In ogni caso, prescindendo da quali siano stati gli accordi ed i rapporti economici fra le parti, non sono emersi elementi per dire che alla [redacted] sia stato consegnato un prodotto diverso da quello concordato fra le parti.

Il digestato solido è digestato solido e null'altro può essere; diversa può essere la sua utilizzazione, a seconda della quale il materiale assume la diversa qualifica normativa di sottoprodotto o di rifiuto.

Questo però non è l'oggetto del presente processo: alla [REDACTED] per quanto risulta dalla documentazione in atti (documenti di trasporto e analisi) e dalla testimonianza del rappresentante della società è stato consegnato digestato solido; quale sia stato o dovesse essere il suo utilizzo non è stato possibile accertarlo, in quanto il prodotto originario era stato mischiato ed accantonato e comunque l'utilizzo diverso da quello previsto dalla normativa è stato materia di altro procedimento.

Grazie alle conoscenze dei difensori degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] è stato chiarito che presso la Procura della Repubblica di [REDACTED] veniva iscritto un procedimento per violazione dell'art. 256 del d. lgs. 152/06 a carico dei suddetti soggetti e di [REDACTED], il cui esito non è certo; nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], cui si aggiungeva a seguito della querela di [REDACTED] si procedeva a Ferrara per i reati di cui agli artt. 640 c.p. (oggetto di archiviazione) e 515 c.p., oggetto del presente procedimento.

Ne consegue che gli imputati devono essere mandati assolti per insussistenza del fatto loro ascritto, posto che il materiale consegnato alla [REDACTED] qualitativamente corrispondeva a quello pattuito.

Quanto alla valutazione della posizione di [REDACTED], chiesta dalla difesa [REDACTED] il decidente non ritiene ci siano gli estremi per considerare la denuncia querela calunniosa o comunque esclusivamente strumentale alla sua difesa. Le accuse mosse ai legali rappresentanti di [REDACTED] e [REDACTED] sono in termini di dubbio, mentre nella parte espositiva dei fatti più volte [REDACTED] ribadisce che in relazione a quanto consegnatogli, per le modalità di presentazione del materiale e per la qualità dello stesso, non aveva motivo di dubitare che si trattasse di digestato solido prima del controllo dei Carabinieri.

P.Q.M.



Visto l'art. 530 c.p.p., assolve [redacted], [redacted]  
[redacted] e [redacted] dal reato loro ascritto in concorso, perchè il  
fatto non sussiste.

Motivazione in giorni sessanta.

Ferrara, 20 ottobre 2020

Il giudice  
*Silvia Marini*  
dott. Silvia Marini

